



Comune di Canistro

Provincia L'Aquila

Allegato n. 1 alla delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 30.4.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione della T.R.S.U. Modifica

Proponente: Sindaco

Ufficio interessato: tributi

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera consiliare n.5 del 28/02/2002 veniva adottato il regolamento comunale per l'applicazione della TARSU;
- che si rende necessario procedere alla sostituzione integrale dell'art. 11 come segue:

ART. 11 - ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998; D.Lgs. 22/1997 art. 21, comma 2, lettera g L. 296/2006 art. 1 comma 184)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta-catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e simil-pelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

C.A.P. 67050 -Piazza Monti Simbruini, 1 - Tel. (0863) 97142 / 977211 - Fax 977641 -

P. IVA e C.F. 00204900666 Email: info@comunecanistro.it

- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
 - 20) nastri abrasivi;
 - 21) cavi e materiale elettrico in genere;
 - 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, caseina, sanse esauste e simili;
 - 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - 26) accessori per l'informatica.
- B) Sono comunque esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari; di cui all'art.43, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 22/97.
- C) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.
- D) Se la produzione dei rifiuti urbani assimilati supera la soglia di 20 kg a mq della superficie complessiva utilizzata e l'utente dimostra di avere sostenuto spese per lo smaltimento superiori al 70% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria; su motivata istanza del titolare la relativa tariffa unitaria viene ridotta del 30% da calcolarsi sull'intera superficie.
- La riduzione è concessa annualmente su domanda degli interessati da prodursi entro i termini di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/93 corredata dalla necessaria documentazione tecnica e fiscale. La riduzione viene concessa a consuntivo, ossia alla fine del periodo di imposta nel quale l'operatore ha effettuato il recupero dei rifiuti.

VISTO il D.Lgs n. 507/1993
 Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

di sostituire l'articolo 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della T.R.S.U. come indicato in premessa;
 di dare atto che la modifica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2010

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
 De Sisto Mario

Angelo Mariani
 IL SINDACO
 Angelo Mariani



ALLEGATO N° 6 DEL 30.6.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr.ssa Assunta Di Giustino)

